

COMUNE DI VEZZI PORTIO

STATUTO

Delibera n. 28 del 10/7/1995.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1

- 1 - Il Comune di Vezzi Portio è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto con esclusione di eventuale funzione come previsto dall'art. 11 e 26 della L. 142/90.
- 2 - Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
- 3 - Il Comune stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10/04/1991 n° 125 e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Articolo 2

TERRITORIO - GONFALONE - STEMMA

- 1 - Il territorio del Comune su cui è insediata la Comunità si estende per Km² 9,69 e confina con i Comuni di Mallare, Quiliano, Vado Ligure, Noli, Spotorno, Finale Ligure e Orco Feglino.
- 2 - Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune. Capoluogo del Comune è l'abitato in cui si trova la sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
- 3 - Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 3

FINALITÀ

- 1 - Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo ed il programma civile, sociale ed economico garantisce la partecipazione

dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

- 2 - Il Comune può promuovere iniziative culturali, di gemellaggio, di ospitalità e di collaborazione con le altre comunità italiane od estere.

Articolo 4

TUTELA DELLA SALUTE

- 1 - Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo.
- 2 - Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
- 3 - Adotta le forme di partecipazione delle rappresentanze di personale ai fini dell'organizzazione del lavoro, definite dalla contrattazione collettiva nazionale, in attuazione delle leggi, dei contratti collettivi di lavoro, e le disciplina con apposito Regolamento.

Articolo 5

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE - STORICO - ARTISTICO

- 1 - Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente e tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico.

Articolo 6

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI - DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

- 1 - Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- 2 - Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
- 3 - Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive. Promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 4 - I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art. 63, comma 3, del presente Statuto, che dovrà, altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione e manutenzione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti e da valutare di volta in volta.

Articolo 7

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- 1 - Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
- 2 - Può realizzare piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
- 3 - Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dall'Amministrazione.
- 4 - Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
- 5 - Può prevedere idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
- 6 - Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 8

SVILUPPO ECONOMICO

- 1 - Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
- 2 - Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato con particolare riguardo ai prodotti locali tradizionali, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.
- 3 - Può sviluppare le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, secondo le norme previste dagli strumenti urbanistici e le norme igienico-sanitarie in vigore presso l'Ente.

Articolo 9

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

- 1 - In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della legge 8 giugno 1990 n.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2 - Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, qualora ritenuto necessario, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e

culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 10

PARTECIPAZIONE - DECENTRAMENTO - COOPERAZIONE

- 1 - Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 2 - Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, può adottare idonee forme di cooperazione con altri comuni o altri enti interessati.

Articolo 11

SERVIZI PUBBLICI

- 1 - I servizi pubblici locali esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
- 2 - La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di partecipazione ad azienda speciale, consorzi o società, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di apposita convenzione con altri Comuni o con la Comunità Montana interessati alla gestione del servizio, ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

Articolo 12

ALBO PRETORIO

- 1 - Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 2 - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 3 - Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione, nei termini previsti dalle norme vigenti.

4 - Comunicazioni di particolare interesse saranno affisse anche nelle 4 frazioni.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Articolo 13

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Articolo 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

- 1 - Il Consiglio Comunale è organo elettivo di indirizzo e controllo politico amministrativo.
- 2 - L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
- 3 - Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'ente a principi di pubblicità, trasparenza, legalità al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione.
- 4 - Gli atti fondamentali devono contenere ed esporre gli obiettivi, le finalità da raggiungere, le necessarie risorse.

Articolo 15

ATTRIBUZIONI CONSIGLIO COMUNALE

- 1 - Il Consiglio Comunale esercita la potestà regolamentare e le altre funzioni conferitegli dalla Legge e dallo Statuto.
- 2 - La competenza del Consiglio Comunale è limitata ai seguenti atti fondamentali previsti dalla Legge:
 - a) gli Statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, l'eventuale deroga ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
 - d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la

- fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione, e che, comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o del Segretario o di altri funzionari;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
- 3 - Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 16

LA SEDUTA DI INSEDIAMENTO

- 1 - La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata e presieduta dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2 - Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16/05/1960 n. 570.
- 3 - Il Sindaco procede quindi alla comunicazione al Consiglio dell'avvenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta Comunale ed espone i propri indirizzi generali di governo per la durata del mandato.
Il Consiglio discute ed approva, con apposito documento, mediante votazione palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi generali di governo esposti dal Sindaco.
- 4 - Procede quindi alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso Enti ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
- 5 - Detti indirizzi, raccolti in apposito documento approvato con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, costituiscono doveroso riferimento per il Sindaco nell'esercizio della potestà di nomina, designazione e revoca ad esso attribuita dall'art. 13 della Legge 25/03/1993 n. 81.
- 6 - In ultimo il Consiglio delibera in ordine alle altre questioni che la legge riserva alla seduta di insediamento, che siano state iscritte all'ordine del giorno.

- 7 - Qualora per qualsiasi causa non si sia provveduto a parte o a tutti gli adempimenti di cui ai precedenti comma o non si sia conclusa la trattazione di tutte le pratiche iscritte all'ordine del giorno, il Consiglio Comunale rimane convocato, senza necessità di ulteriore avviso, per il settimo giorno feriale successivo, con lo stesso orario, per discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti non trattati.

Articolo 17

CONVOCAZIONE

- 1 - L'attività del Consiglio si svolge in sedute convocate dal Sindaco, che formula anche l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.
- 2 - In caso di sua assenza o impedimento, gli adempimenti relativi alla convocazione, formulazione dell'ordine del giorno ed alla presidenza dei lavori, sono assolte dal Vice Sindaco.
- 3 - Quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4 - Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o dal Vice Sindaco.
- 5 - Le sessioni del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
- 6 - Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
- 7 - Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità della adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
- 8 - Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
- 9 - Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Articolo 18

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

- 1 - Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2 - Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3 - Le votazioni hanno luogo con voto palese.

- 4 - Le leggi ed il Regolamento stabiliscono i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 19

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

- 1 - L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
- 2 - Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 20

GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 21

COMMISSIONI CONSILIARI

- 1 - Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
- 2 - Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione garantendo la rappresentanza della minoranza. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
- 3 - Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- 4 - Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli altri Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano. Le commissioni hanno solo poteri consultivi.

Articolo 22

REGOLAMENTO INTERNO

- 1 - Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2 - La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Articolo 23

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

- 1 - I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
- 2 - I Consiglieri hanno il diritto di presentare proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale e di proporre modifiche od integrazioni al presente statuto ed ai Regolamenti Comunali.
- 3 - I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni nelle quali sono nominati.
I consiglieri che, senza motivata giustificazione, non intervengono a più di 3 riunioni consecutive del Consiglio o delle commissioni sono dichiarati decaduti con provvedimento formale del Consiglio Comunale che comunicherà la relativa decisione.
- 4 - I Consiglieri hanno il diritto di accedere ai documenti amministrativi ed a ogni informazione di cui siano in possesso l'Amministrazione Comunale e le Aziende, le Istituzioni e gli Enti da essa dipendenti con eccezione degli atti riservati per espressa indicazione di legge.
- 5 - I Consiglieri sono tenuti al segreto sul contenuto di documenti amministrativi o su informazioni di carattere riservato per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.
- 6 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono formalizzate dal Consigliere medesimo, a sua discrezionalità nei seguenti modi:
o a seguito di presentazione a rispettivo Consiglio Comunale o con consegna al servizio postale o con deposito presso il Segretario Comunale dell'Ente.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
- 7 - Nei Consigli Comunali il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 8 - Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.03.1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.01.1992 n. 16, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti il maggior numero di voti.
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga a norma del comma 7.
- 9 - Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al

controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.

Articolo 24

GIUNTA COMUNALE

- 1 - La Giunta è l'organo di governo del Comune.
- 2 - Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
- 3 - Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
- 4 - Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Articolo 25

ELEZIONI DELLA GIUNTA

- 1 - La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 2 - Della composizione dell'esecutivo dovrà essere fatta comunicazione agli organi previsti dalla legge.

Articolo 26

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1 - La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero due Assessori, di cui uno può essere esterno.
Il Sindaco nomina alla carica di Vice Sindaco un Assessore, che non può in nessun caso essere un Assessore esterno. Chi ha ricoperto i due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
- 2 - Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 3 - L'eventuale Assessore esterno non Consigliere ha il diritto di intervento in Consiglio Comunale anche su materie non delegate ma non ha diritto al voto su nessuno degli argomenti posto in discussione. Assessore esterno deve essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale nonché di comprovati requisiti di professionalità e competenza amministrativa.
- 4 - La surroga dell'Assessore dimessosi deve essere effettuata dal Sindaco. La nomina del nuovo Assessore deve avvenire entro dieci giorni dalla comunicazione delle dimissioni dell'Assessore precedente.

- 5 - La Giunta decade per i casi previsti dall'articolo 18 e dall'articolo 20 della legge 81/1993.

Articolo 27

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

- 1 - L'attività della Giunta Comunale è collegiale, le sedute non sono pubbliche e sono valide se presenti la maggioranza dei membri in carica, le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
- 2 - Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.
- 3 - Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.
- 4 - La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Articolo 28

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

- 1 - La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei funzionari dirigenti.
- 2 - La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali di indirizzo con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli organi burocratici.
- 3 - Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- 4 - Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Articolo 29

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1 - La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco nelle altre forme consentite dalla legge.
- 2 - La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

- 3 - Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
- 4 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
- 5 - Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, del numero fissato dall'art. 32 del presente Statuto.

Articolo 30

SINDACO - FUNZIONI

- 1 - Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale.
- 2 - Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
- 3 - Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
- 4 - Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
- 5 - Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo le disposizioni di legge.

Articolo 31

COMPETENZE

- 1 - Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno, e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90;
 - d) indice i referendum comunali consultivi;

- e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- l) ha facoltà e poteri di delega parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori o a Consiglieri Comunali;
- m) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- n) adotta ordinanze ordinarie;
- o) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- p) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge genericamente assegna alle competenze del Comune;
- q) approva ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- r) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi;
- s) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;
- t) stipula contratti in rappresentanza dell'Ente.

Articolo 32

VICE-SINDACO

- 1 - Il Vice-Sindaco é l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco.
- 2 - Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15 comma 4 bis, della legge 19.03.90 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.01.92 n. 16.
- 3 - Il Vice Sindaco non può essere in nessun caso un Assessore esterno.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 33

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

- 1 - Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2 - Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
- 3 - L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Articolo 34

ISTANZE - INTERROGAZIONI - PETIZIONI

- 1 - Gli organismi associativi e i cittadini anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare iniziativa su questioni di interesse della comunità.
- 2 - Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

Articolo 35

REFERENDUM

- 1 - Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
- 2 - Non possono essere indetti referendum:
 - in materia di tributi locali e di tariffe;
 - su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
 - su materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 3 - Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il quindici per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale.

- 4 - Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Articolo 36

EFFETTI DEL REFERENDUM

- 1 - Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Articolo 37

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

- 1 - Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del presidente degli enti od aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
- 2 - Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

Articolo 38

DIRITTI DI ACCESSO

- 1 - Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
- 2 - Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
- 3 - Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Articolo 39

DIRITTO DI INFORMAZIONE

- 1 - Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
- 2 - L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e

della pubblicazione all'Albo pretorio anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

- 3 - L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 4 - La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- 5 - Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Articolo 40

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

- 1 - Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettante al Segretario Comunale.
- 2 - Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo criteri di professionalità e responsabilità.
- 3 - L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità all'art. 39, comma 2, del presente Statuto.

Articolo 41

PERSONALE

- 1 - I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c, della legge 8 giugno 1990 n. 142.
- 2 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
- 3 - Il regolamento disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) l'attribuzione al Segretario Comunale di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - e) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;
 - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51,

comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

- 4 - Il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
- 5 - Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Articolo 42

SEGRETARIO COMUNALE

- 1 - Il Segretario Comunale, sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
- 2 - Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
- 3 - Il Segretario Comunale esamina i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte.
- 4 - Al Segretario Comunale spettano le attribuzioni che la legge conferisce e la formulazione dei pareri come previsto dall'art. 53 della legge 142/90.

Articolo 43

ENTI - AZIENDE - ISTITUZIONI - SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

- 1 - La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi e società regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
- 2 - Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
- 3 - I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
- 4 - Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Articolo 44

ISTITUZIONI

- 1 - Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si compone di cinque membri nominati come previsto dall'articolo 13 della legge 81/93. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del

Consiglio Comunale.

- 2 - Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi Comunali.
- 3 - Il direttore sarà il Segretario Comunale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
- 4 - Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 45 **VIGILANZA - CONTROLLI**

- 1 - Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
- 2 - Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
- 3 - La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società ed azienda e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 46 **PERSONALE**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Articolo 47 **FORME COLLABORATIVE - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE**

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 48 **CONVENZIONI**

- 1 - Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
- 2 - Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 49

CONSORZI

- 1 - Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
- 2 - La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 60, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
- 3 - Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
- 4 - Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Articolo 50

ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1 - Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti, promuove e conclude accordi di programma.
- 2 - L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3 - Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 51

DEMANIO E PATRIMONIO

- 1 - Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- 2 - I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
- 3 - Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 52

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 53

AUTONOMIA FINANZIARIA

- 1 - Il Comune provvede al finanziamento della propria gestione mediante le entrate provenienti dalle contribuzioni erariali e regionali, dalle proprie risorse derivanti dalle rendite dei beni e dai proventi dei servizi nonché dalle imposte comunali.
- 2 - Le relative tasse e diritti debbono essere fissati in correlazione con i prioritari trasferimenti erariali.
- 3 - Ai rimanenti servizi pubblici, considerati integrativi a quelli ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità, si provvede nei limiti della loro redditività senza aggravii per la generalità dei cittadini.

Articolo 54

POTESTÀ IMPOSITIVA

- 1 - Il Comune può esercitare una potestà impositiva autonoma nell'ambito e con il rispetto dei principi e delle norme concernenti la finanza pubblica.

Articolo 55

PRINCIPI DI SPESA

- 1 - La deliberazione di ogni provvedimento o atto che comporti spesa, deve essere corredata di un'analisi di costi, compresi quelli della specifica gestione. E' prioritario impegno del Comune la riduzione delle spese mediante il miglioramento dei servizi, l'efficienza della gestione e l'ottimizzazione dell'impegno del personale.
- 2 - Il Comune stabilisce le tariffe da porre a carico degli utenti per i servizi pubblici esercitati direttamente o indirettamente mediante aziende speciali o istituzioni.

Articolo 56

TARIFFE

- 1 - Il Comune stabilisce le tariffe da porre a carico degli utenti per i servizi pubblici esercitati direttamente o indirettamente mediante aziende speciali o istituzioni.
- 2 - Non è consentito provvedere a servizi pubblici in regime di gratuità o a costo inferiore a quello della prestazione se non si sia prima garantita la necessaria risorsa finanziaria compensativa da parte dello Stato o della Regione che ne abbiano imposto l'obbligo per legge.

Articolo 57

CONTRATTI

- 1 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
- 2 - Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
- 3 - I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Articolo 58

CONTABILITÀ E BILANCIO

- 1 - L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
- 2 - Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 39, comma 4 del presente Statuto.

- 3 - I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati in Consiglio Comunale insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
- 4 - I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
- 5 - Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Articolo 59

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

- 1 - Il Segretario Comunale è tenuto a verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
- 2 - In conseguenza, il predetto Segretario Comunale predisponde apposita relazione con la quale sottopone le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

Articolo 60

REVISORI DEL CONTO

- 1 - I revisori del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
- 2 - Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle S.p.A..
- 3 - Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Articolo 61

CONTROLLO DI GESTIONE

- 1 - La Giunta Comunale può disporre rilevazioni extracontabili e statistiche al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
- 2 - La Giunta Comunale presenterà al Consiglio Comunale una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa".

- 3 - Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti di competenza e di cassa.

TITOLO VI

L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Articolo 62

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 1 - I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Articolo 63

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 1 - L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale e alla Giunta Comunale.
- 2 - I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.
- 3 - I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvata, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Articolo 64

TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

- 1 - Il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto entro i termini previsti dalla legge.
- 2 - Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

TITOLO VII

REVISIONE ED ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

Articolo 65 MODALITÀ

- 1 - Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
- 2 - Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati ogni volta che nuove disposizioni legislative fossero in contrasto con le norme esistenti.
- 3 - Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
- 4 - La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida, se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.